

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 15

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

#### La seduta comincia alle 15.35.

**Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.**

**C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 10 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che oggi si concluderà l'esame preliminare, avverte che il relatore per la II Commissione, onorevole Contento, intende intervenire in sede di re-

plica per puntualizzare alcune questioni sollevate nel corso dell'esame.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, preliminarmente precisa che il suo intervento servirà a chiarire che il testo approvato dal Senato non è assolutamente in contrasto con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 dicembre 2008, con la quale è stato condannato il Regno Unito per aver violato la Convenzione dei diritti dell'uomo in materia di accertamento giurisdizionale del DNA.

Riferendosi all'intervento dell'onorevole Concia, rileva che il testo trasmesso dal Senato, pur potendone meglio precisare alcuni aspetti, garantisce pienamente la parità tra le parti, in quanto attraverso la modifica dell'articolo 392 sui casi in cui possa essere richiesto l'incidente probatorio viene comunque assicurata alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di chiedere una perizia che comporti l'esecuzione proprio di accertamenti o prelievi previsti dal testo trasmesso dal Senato. Ricorda che una delle questioni sollevate dalla Corte europea era proprio la disparità tra le parti.

Ritiene che non siano neanche fondati i rilievi dell'onorevole Ciriello sugli articoli

9, 13 e 16 del testo approvato dal Senato. In particolare rileva che l'articolo 9, che individua i soggetti e i casi in cui si può procedere al prelievo di campione biologico e alla tipizzazione del profilo del DNA, appare del tutto conforme ai principi sanciti dalla Corte europea, secondo la quale la legislazione interna deve prevedere in maniera tassativa i reati e le ipotesi in cui tale prelievo possa essere effettuato, affinché questo sia limitato a casi di particolare gravità. Per quanto poi riguarda l'articolo 13, inerente alla cancellazione dei dati ed alla distruzione dei campioni biologici, sottolinea che non vi è alcun palese contrasto con i principi sanciti nella predetta sentenza, in quanto la cancellazione e distruzione è prevista in caso di sentenza di assoluzione, anche se potrebbero sorgere dei dubbi nel caso in cui l'assoluzione non sia per formula piena. Sempre in riferimento all'articolo 13, osserva che questo non prevede, come sembrerebbe che alcuni ritengano, un termine minimo prima che i dati e i campioni biologici debbano essere distrutti, quanto piuttosto un termine massimo oltre il quale si debba comunque pervenire a tale distruzione. In merito all'articolo 16, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti attuativi delle disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA nonché sulle tecniche di analisi e conservazioni dei campioni biologici, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a riferire alle Commissioni parlamentari competenti in merito al contenuto di tali regolamenti prima che essi vengano formalmente adottati. Ritiene che sia estremamente importante che il Parlamento sia messo nelle condizioni di poter esprimere il proprio orientamento in relazione a disposizioni che, per quanto di grado secondario, possano incidere su interessi e diritti strettamente inerenti alla persona.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime la massima disponibilità del Governo affinché il Parlamento possa valutare il contenuto dei regolamenti già prima della loro emanazione. Auspica che

tale passaggio parlamentare sia sufficientemente approfondito senza tuttavia rallentare l'adozione finale di tali regolamenti, essendo questi necessari affinché possa essere applicata la disciplina di attuazione legislativa del Trattato di Prüm.

Cinzia CAPANO (PD) interviene per precisare che in realtà la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale ha fatto più volte riferimento il relatore per la II Commissione non sembra essere stata tenuta debitamente in conto dal Senato, considerato che non prevede la distruzione dei dati e dei campioni biologici nel caso in cui vi sia una sentenza di assoluzione ove manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato l'abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile. In sostanza, il testo trasmesso dal Senato opera una distinzione tra i casi di assoluzione che non è prevista dal Trattato che si intende ratificare né tanto meno dalla predetta sentenza. Esprime inoltre perplessità sulla genericità dei casi in cui è possibile procedere ad accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale in contrasto con la volontà della persona interessata.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Alessandro Maran, propone che sia adottata come testo base la proposta di legge n. 2042, approvata dal Senato.

Le Commissioni adottano come testo base la proposta di legge n. 2042.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, come già preannunciato nella scorsa seduta, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato alle ore 15 di lunedì 16 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**